



Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/10/2024

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI PORTIERI PER DILETTANTI E SETTORE GIOVANILE

Il Settore Tecnico della F.I.G.C. ha affidato all'A.I.A.C. l'organizzazione di un **Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile**, che si terrà a **Matera dal 27 novembre al 14 dicembre 2024**. La domanda di ammissione dovrà essere compilata attraverso il seguente link <https://mycorsi.it> **entro il 14.11.2024**.

Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza.

I candidati (**età minima 21 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda**), possono prendere visione del Bando di partecipazione allegato al C.U. n. 41 del 16.10.2024.

3.2 VARIAZIONI ATTIVITA' SOCIETA'

Si comunica la ratifica delle seguenti variazioni di attività (cambi e/o aggiunte):

CAMBI

952234 ATLETICO RUOTI
da Dilettante Maschile a 11 a Dilettante Maschile a 11
Calcio a 5 Maschile Dilettanti

3.3 SVINCOLO CALCIATORI (ART. 117 N.O.I.F.)

Esaminata la documentazione depositata ai sensi dell'art. 117 NOIF; Si comunica lo svincolo del seguente calciatore:

2468017 GUERRA Antonello 12.09.2003 LAGONEGRO 1929

3.4 ATTESTATI DI MATURITA' AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)

A seguito della documentazione prodotta, i calciatori sottoelencati sono autorizzati all'attività agonistica:

INGUSCI Emanuele nato il 05.03.2009 ATLETICO MONTALBANO
SANTOIEEMMA Christian nato il 07.09.2009 ATLETICO MONTALBANO

3.5 AUTORIZZAZIONE TORNEI

Si comunica l'autorizzazione dei seguenti Tornei:

03/11/2024	"Matera - Città dei Sassi 2024" - Tornei SGS cat.- Esordienti 1°Anno, Esordienti misti, Pulcini 1°Anno, Pulcini misti, Primi Calci, Piccoli Amici, organizzati dalla società Franco Selvaggi.
------------	---

**** CALCIO A 11 ****

ECCELLENZA

3.6 VARIAZIONI GARE

GARA FERRANDINA 17890 - AVIGLIANO CALCIO PZ del 03.11.2024

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata domenica 03.11.2024 alle **ore 15.00** sul campo Santa Maria di Ferrandina.

GARA MONTESCAGLIOSO CALCIO - TRICARICO POZZO DI SICAR del 03.11.2024

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata domenica 03.11.2024 alle **ore 15.00** sul campo Comunale di Montescaglioso.

UNDER 19

3.7 VARIAZIONE GARA

GARA ANGELO CRISTOFARO OPPIDO - CALCIO SAN CATALDO del 04.11.2024

A seguito dell'indisponibilità del campo di gioco, la gara sopra indicata verrà disputata lunedì 04.11.2024 alle ore 16.00 sul **campo Comunale di Vaglio di Basilicata**.

**** CALCIO A 5 ****

COPPA ITALIA SERIE C/1

3.8 SORTEGGIO COPPA ITALIA SERIE C/1 CALCIO A 5

Lunedì 4 novembre 2024 alle ore 19.00, presso la **Sede del Comitato Regionale Basilicata in via Robert Mallet 1 - Potenza**, saranno effettuati i sorteggi per la definizione delle semifinali della Coppa Italia di Calcio a 5 Serie C/1.

Le società qualificate A.S.D. LYKOS, FORTINO, GORGOGLIONE e OLD BOYS BERNALDA, sono invitate a partecipare.

Si comunica, inoltre, che la data e il luogo della Finale saranno fissati con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

COPPA "BATTA" SERIE C/2

3.9 SORTEGGIO COPPA "SALVATORE BATTA" SERIE C/2 CALCIO A 5

Lunedì 4 novembre 2024 alle ore 19.15, presso la **Sede del Comitato Regionale Basilicata in via Robert Mallet 1 - Potenza**, saranno effettuati i sorteggi per la definizione delle semifinali della Coppa "Salvatore Batta" di Calcio a 5 Serie C/2.

Le società qualificate: ATLETICO LAVELLO, GRASSANO, LIONS POTENZA C5 2022 e VIRTUS LATRONICO sono invitate a partecipare.

Si comunica, inoltre, che la data e il luogo della Finale saranno fissati con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

4. RISULTATI

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: A					
DATA	GIORNATA				
28/10/24	1/A	CALCIO SAN CATALDO	SPORTING LAVELLO	0 - 1	
		CIRCOLO SPORT VULTUR 1921	CANDIDA 1984	5 - 0	
		ORAZIANA VENOSA	ANGELO CRISTOFARO OPPIDO	1 - 3	

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: B					
DATA	GIORNATA				
28/10/24	1/A	AVIGLIANO CALCIO PZ	ASSOPOTENZA	2 - 0	
		VIRIBUS POTENZA 1999	A.S.D. LYKOS	1 - 2	
29/10/24	1/A	POLISPORTIVA TITO	MARMO PLATANO	3 - 4	
		S.C. VIETRI	PATERNICUM	4 - 3	

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: C					
DATA	GIORNATA				
28/10/24	1/A	ACS 09	CORLETO PERTICARA	<u>RECLAMO</u>	
		MARATEA	SANTARCANGIOLESE	3 - 1	
29/10/24	1/A	MOLITERNO	REAL CHIAROMONTE	3 - 0	<u>DELIBERA G.S.</u>
		VIGGIANO	LAGONEGRO 1929	3 - 0	<u>DELIBERA G.S.</u>

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: D					
DATA	GIORNATA				
28/10/24	1/A	ATLETICO MONTALBANO	TRICARICO POZZO DI SICAR	4 - 0	
		ELETTRA MARCONIA	FERRANDINA 17890	0 - 3	<u>DELIBERA G.S.</u>
		GROTTOLE	POLICORO CALCIO & ACADEMY	1 - 5	
29/10/24	1/A	POMARICO	MIGLIONICO CALCIO	8 - 11	

CAMPIONATO: COPPA BATTA SERIE C/2 CALCIO A 5 - GIRONE: B					
DATA	GIORNATA				
29/10/24	3/A	LIONS POTENZA C5 2022	VIGGIANO	4 - 3	

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Dott. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato dai sostituti Giudici Sportivi, Avv. Vincenzo Margiotta e Avv. Antonio Carlucci, nella seduta del **31/10/2024**, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI CALCIO A/11

GARE DEL 28/10/2024

- **SOCIETA'**

GARA ACS 09 - CORLETO PERTICARA

Preso atto del preannuncio e del reclamo depositati dalla società **CORLETO PERTICARA** sulla PEC dedicata ai reclami del G.S.T. giudicesportivocrb@pec.figcbasilicata.it, si soprassedie ad ogni decisione in merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELLA DATA DELLA PRONUNCIA

Pervenuti il preannuncio e il reclamo presentati dalla Società **CORLETO PERTICARA**;
Il G.S.T., visto l'articolo 67 comma 6 del C.G.S., comunica che la decisione sarà assunta
il 15.11.24.

PERDITA DELLA GARA - PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA - AMMENDA € 100:**GARA ELETTRA MARCONIA - FERRANDINA 17890**

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato che la Società **ELETTRA MARCONIA** non si è presentata in campo per la disputa della gara, senza addurre idonee giustificazioni;

Verificato che il D.G. dopo aver effettuato gli adempimenti preliminari alla gara e atteso invano, come da regolamento, un tempo di gioco decretava la non disputa della stessa per assenza della Società **ELETTRA MARCONIA**;

P.Q.M. DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- di **assegnarle gara persa con il punteggio di 0-3;**
- di **penalizzarla di 1(uno) punto in classifica;**
- di **comminarle l'ammenda di € 100,00** quale prima rinuncia;
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SCELZI NICOLA (ACS 09)

A gioco in svolgimento a distanza, colpiva con un pugno alla schiena un avversario.
pagina 2

POSTIGLIONE ALESSANDRO (A.S.D. LYKOS)

A gioco in svolgimento, tentava di colpire un avversario con una manata al volto.

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (I INFR)

BENEDETTO GIOVANNI	(A.S.D. LYKOS)
CAPUTO FRANCESCO	(A.S.D. LYKOS)
DOTI PAOLO	(A.S.D. LYKOS)
BASCETTA VINCENZO	(ACS 09)
CASALASPRO ALESSANDRO LUI	(ACS 09)
STIGLIANO LUCIO PIO	(ACS 09)
CONTEH OMAR	(ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)
DIBATTISTA GENNARO	(ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)
GENOVESE EMILIO	(ASSOPOTENZA)
ORSINI ROCCO	(ASSOPOTENZA)
STASI STEFANO	(ASSOPOTENZA)
PACE GIUSEPPE	(AVIGLIANO CALCIO PZ)
ROMANIELLO FRANCESCO	(AVIGLIANO CALCIO PZ)
SABATO ANTONIO	(CALCIO SAN CATALDO)
SABATO GIANLEO	(CALCIO SAN CATALDO)
SABATO NICOLAS	(CALCIO SAN CATALDO)
RIFINO CRISTIAN	(CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)
SPINELLI ANTONIO	(CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)
CARBONE ALESSIO	(GROTTOLE)
FABIANO DOMENICO LUIGI	(MARATEA)
GUEYE BABOYE	(MARATEA)
SCHETTINO GIOVANNI	(MARATEA)

PUGLIESE PIERCARMINE	(ORAZIANA VENOSA)
MONTAGNA SIMONE	(POLICORO CALCIO & ACADEMY)
TCHAGA TCHATAT KERIOL YAMI	(POLICORO CALCIO & ACADEMY)
DE MARCO VINCENZO	(SANTARCANGIOLESE)
DI SIRIO GIOVANNI	(SANTARCANGIOLESE)
FALCONE MARCO	(SANTARCANGIOLESE)
CONVERSANO EMANUELE	(SPORTING LAVELLO)
ERRICHELLO GIANCARMINE	(SPORTING LAVELLO)
LOMIO MATTIA EMANUEL	(SPORTING LAVELLO)
ANGERAME SIMONE	(TRICARICO POZZO DI SICAR)
AURO CRISTIANO	(TRICARICO POZZO DI SICAR)

GARE DEL 29/10/2024

• SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA - PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA - AMMENDA € 100:

GARA MOLITERNO - REAL CHIAROMONTE

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato che la Società **REAL CHIAROMONTE** non si è presentata in campo per la disputa della gara, senza addurre idonee giustificazioni;

Verificato che il D.G. dopo aver effettuato gli adempimenti preliminari alla gara e atteso invano, come da regolamento, un tempo di gioco decretava la non disputa della stessa per assenza della Società **REAL CHIAROMONTE**;

P.Q.M. DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- di assegnarle gara persa con il punteggio 3-0;
- di penalizzarla di 1(uno) punto in classifica;
- di comminarle l'ammenda di € 100,00, quale prima rinuncia;
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

GARA VIGGIANO - LAGONEGRO 1929

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato che la Società **LAGONEGRO 1929** non si è presentata in campo per la disputa della gara, senza addurre idonee giustificazioni;

Verificato che il D.G. dopo aver effettuato gli adempimenti preliminari alla gara e atteso invano, come da regolamento, un tempo di gioco decretava la non disputa della stessa per assenza della Società **LAGONEGRO 1929**;

P.Q.M. DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- di assegnarle gara persa con il punteggio di 3-0;
- di penalizzarla di 1(uno) punto in classifica;
- di comminarle l'ammenda di € 100,00, quale prima rinuncia;
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

• ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

GERARDI ANTONELLO

(POLISPORTIVA TITO)

• CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

LAURINO ERNESTO (POLISPORTIVA TITO)

Protestava contro una decisione del DG minacciandolo di un male fisico se avesse fischiato la fine della gara. Espulso, reiterava le minacce e, toccando il braccio del DG, tentava di fargli cadere il cartellino, senza conseguenze in quanto veniva prontamente allontanato dai suoi compagni di squadra. Articolo 36 comma 1 lettera a) CGS.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TARULLO FELICE (POLISPORTIVA TITO)

A fine gara si avvicinava al DG con fare minaccioso rivolgendogli frasi offensive. Espulso reiterava l'atteggiamento minaccioso ma veniva immediatamente allontanato dai suoi compagni di squadra.

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (I INFR)

MECCA JACOPO	(MARMO PLATANO)
LOPERGOLO MICHELE	(MIGLIONICO CALCIO)
MORAMARCO PAOLO	(MIGLIONICO CALCIO)
GIOIA GIOELE	(PATERNICUM)
OLIVETO SAVERIO	(PATERNICUM)
FRANCO VITANTONIO	(POLISPORTIVA TITO)
LAURINO GERARDO	(POLISPORTIVA TITO)
ANTOHI LEONARDO	(S.C. VIETRI)
FABIO DOMENICO	(S.C. VIETRI)

GARE DELLA COPPA BATTÀ CALCIO A 5 – SERIE C/2**GARE DEL 29/10/2024**

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

NOBILE MICHELE	(LIONS POTENZA C5 2022)
LAULETTA VINCENZO	(VIGGIANO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MARCHESE GABRIELE	(LIONS POTENZA C5 2022)
AMODIO FRANCESCO	(VIGGIANO)
GIAMPIETRO GENNARO	(VIGGIANO)
SAVINO ROCCO	(VIGGIANO)

6. CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE**6.1 RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA, RIPORTATE SUL C.U. N. 26 DEL 16/10/2024.**

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dagli **Avv.ti Antonello Mango – Presidente – Rocco Mario Ceraldi e Marco Saraceno – Componenti** - nella seduta in camera di consiglio del **31/10/2024** ha deliberato quanto segue.

Letto il reclamo proposto dalla Società **A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA** avverso le decisioni del **Giudice Sportivo – Delegazione Provinciale di Potenza**, pubblicate

sul C.U. n. 26 del 16/10/2024, consistenti nella **squalifica per quattro giornate** inflitta al calciatore **Lapetina Salvatore Antonio** nonché nell'**ammenda di Euro 100,00** comminata alla ridetta **Società**;

Verificato, preliminarmente, come tanto il **RECLAMO** quanto il **PREANNUNCIO DI RECLAMO** siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente **Sodalizio**, nei termini di cui all'**art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.**;

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Ascoltata, all'udienza del **29 OTTOBRE 2024**, ai sensi dell'**art. 77 comma 4 C.G.S.**, la Società reclamante **A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA**, rappresentata dal **Dirigente Lapetina Salvatore Antonio**, il quale si riportava al **ricorso** introduttivo chiedendone integrale accoglimento;

Procedutosi, ex **art. 50, commi 4 e 8, C.G.S.**, all'audizione del **D.G.**, Sig. **Giuseppe Albano**, assistito, ai sensi dell'**art. 75 comma 4 C.G.S.**, dal **Delegato A.I.A.**, Sig. **Francesco Manzi**, collegato in videoconferenza;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Accertato come il reclamante **Sodalizio** abbia chiesto, mediante il proposto ricorso: **In via principale: annullare** i capi della decisione impugnata relativi alla **squalifica per quattro giornate di Lapetina Salvatore Antonio** e all'**ammenda di Euro 100,00**; **In subordine: in ragione della lievità della condotta e delle circostanze attenuanti rinvenute, ridurre** la **squalifica inflitta** e la **sanzione pecuniaria inflitta**;

Valutato come, a sostegno del proprio reclamo, la **Società ricorrente**, abbia precisato come, il calciatore **Lapetina Salvatore Antonio** non si fosse diretto verso l'**Arbitro**, non avesse cercato lo scontro verbale né rivolto insulti né tantomeno minacce, ma, al contrario, fosse stato il **D.G.** a raggiungere il **Lapetina** dirigendosi verso la zona del campo dove il ridetto **calciatore** si trovava, estraendo al suo indirizzo - con foga inusitata - il cartellino rosso per una normale contestazione di una decisione;

Rilevato nondimeno che, sempre per quanto riguarda la posizione del calciatore **Lapetina Salvatore Antonio**, la **reclamante** abbia evidenziato come, questi, dopo l'espulsione, avesse abbandonato il terreno di gioco senza protestare, e dopo essersi fatto la doccia, fosse rimasto davanti agli spogliatoi solo perché la tribuna non era accessibile e, comunque, finché l'**Arbitro** non lo avesse invitato ad abbandonare l'impianto sportivo; invito a cui, il ridetto **calciatore**, aderiva prontamente;

Osservato ulteriormente come, il **reclamante Sodalizio** abbia ritenuto del tutto ingiusta l'ammenda di Euro 100,00 dal **G.S.** comminata, in quanto, lo sparuto gruppo di persone (una decina circa) presente fuori dall'impianto di giuoco, essendo le tribune non accessibili, non avrebbe proferito alcun insulto o minaccia all'indirizzo del **D.G.**; né tantomeno risulta che, quest'ultimo, avesse richiesto l'intervento della **Forza Pubblica** presente *in loco*;

Valutato, ulteriormente, come i predetti motivi di ricorso siano stati corroborati dalle dichiarazioni rese dai **calciatori Festa Eduardo** e **Pinto Lorenzo** (entrambi **tesserati** con la **ASD Calvello Val Camastra**) - ascoltati come testi - i

quali riferivano come fosse stato il **D.G** ad avvicinarsi al **Lapetina** il quale stava chiedendo solo semplici chiarimenti circa un'azione di gioco e come, lo stesso, fosse stato espulso senza alcun avvertimento; precisando, inoltre, come dai pochi tifosi presenti fuori dall'impianto di gioco non fosse giunta alcuna minaccia all'indirizzo dell'**Arbitro**;

Considerato, tuttavia, come le motivazioni dal reclamante **Sodalizio** addotte - tendenti ad escludere ovvero ad attenuare le responsabilità circa i fatti contestati - non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni rese dal **D.G.**, il quale, di converso, evidenziava come il **Lapetina** si fosse diretto verso di lui percorrendo circa settanta metri di campo (da un'area di rigore all'altra) rivolgendo al suo indirizzo frasi irriguardose ed ingiuriose. Ragion per cui, il ridetto **calciatore**, veniva espulso (rosso diretto) e, nell'abbandonare il terreno di gioco, continuava a proferire al suo indirizzo frasi ingiuriose;

Considerato, ancora, come lo stesso **Arbitro**, abbia confermato la circostanza per cui, il **Lapetina**, dopo l'espulsione e malgrado l'invito ad allontanarsi, fosse rimasto seduto nell'area antistante gli spogliatoi, senza tuttavia pronunciare frasi ingiuriose o irriguardose;

Accertato infine che, con riferimento alle frasi minacciose ed altre frasi ingiuriose - rivolte al suo indirizzo - il **D.G.** abbia confermato tale circostanza, precisando, nello specifico, come queste fossero state pronunciate, durante tutto il secondo tempo e a fine gara, da una decina di persone - senza alcun dubbio riconducibili alla **Società reclamante** - presenti a ridosso della recinzione che delimita il terreno di gioco e, comunque, all'interno dell'impianto sportivo di **Calvello**;

Ritenuto, pertanto, come le richieste di *annullamento* ovvero, in subordine, di *riduzione* avanzate dalla **Società ricorrente** non possano trovare accoglimento dal momento che, la ricognizione dei fatti effettuata, è stata sufficiente a ricondurre il comportamento del **calciatore Lapetina Salvatore Antonio** nel perimetro dell'**art. 36, primo comma, lettera a) C.G.S. (Condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara)** considerato che, le frasi pronunciate dal ridetto **calciatore**, anche al momento dell'uscita dal terreno di gioco - così come dal **D.G.** riferite ed esplicitate in sede di audizione - sono oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo e di rispetto, rappresentando un atteggiamento in chiara distonia rispetto ai valori che governano l'ordinamento sportivo, atteso che, *la puntuale cura dell'obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso in questione, in scomposte ed irriguardose reazioni di protesta, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da ogni calciatore (cfr. Corte Sportiva d'Appello, Sezioni Unite, C.U. FIGC del 15/04/2016 n. 114/CSA)*;

Valutato, nondimeno, come le dichiarazioni testimoniali assunte - richieste dal reclamante **Sodalizio** - non possano ritenersi conferenti al fine di escludere la condotta ingiuriosa ed irriguardosa contestata al **Lapetina**, la cui responsabilità, di converso, è stata ampiamente provata e confermata dalle dichiarazioni rese dal **D.G.**, costituendo, queste, prova privilegiata - **ex art. 61, comma 1, C.G.S.** - circa i fatti accaduti, anche con riferimento al comportamento del pubblico, in occasione dello svolgimento della gara; atteso che, le stesse, sarebbero contestabili solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza (cfr. Corte Federale d'Appello, Sez. IV, C.U. n.

7/CFA, 15 ottobre 2019); circostanza che, nel caso di specie, è da escludere in modo categorico;

Considerato, infine, come nel caso in esame il **C.G.S.** non operi alcuna distinzione, sotto il profilo della diversa commisurazione della sanzione, tra condotta ingiuriosa e condotta irrispettosa, sicché il **Giudice Sportivo** si è limitato ad applicare il minimo edittale delle quattro giornate di squalifica; sanzione che, pertanto, appare congrua e condivisibile (cfr. **Corte Sportiva D'Appello Nazionale, Sez. III, decisione n. 0253/CSA/2023-2024 del 27/06/2024**);

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto esposto, come questo **Collegio** non possa riconoscere alcuna attenuante e, di conseguenza, procedere ad alcun annullamento o mitigazione della sanzione dal **G.S.** inflitta al **calciatore Lapetina Salvatore Antonio**, né tantomeno considerare la possibilità di annullamento o riduzione della sanzione pecuniaria inflitta alla **Società Calvello Val Camastra**, non avendo il **D.G.** espresso alcun dubbio circa la provenienza delle frasi ingiuriose e minacciose a lui rivolte, così come refertate, confermate ed esplicitate in sede dibattimentale.

P.Q.M.

la **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, così decide:

- **Rigetta** il ricorso dalla **Società A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA** proposto avverso le decisioni dal **Giudice Sportivo - Delegazione Provinciale di Potenza** - assunte e riportate nel **C.U. n. 26 del 16/10/2024**;
- **Dispone** incamerarsi la tassa reclamo, se versata;
- **Manda** alle Segreterie di **C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 31/10/2024

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)